

ORIGINALI

Rg 11P57/15

**MANDATO**

La sig.ra Pistillo Letizia (CF. PST LTZ 80L61 L328X) nata ad Andria il 21 luglio 1980 ed ivi residente, alla via Jacopone da Todi n. 42, delega il Prof. Avv. Sabino Fortunato, a rappresentarla e difenderla nella presente procedura ed in ogni ulteriore stato, fase e grado, anche di riassunzione, appello e qualunque impugnazione anche incidentale compresa la fase esecutiva, conferendogli ogni facoltà di legge nessuna esclusa, compresa quella di chiamare in causa terzi e proporre domande riconvenzionali e presentare ricorso per sequestro giudiziario e conservativo. L'autorizza a transigere, conciliare, riscuotere e quietanziare in loro vece. Elegge domicilio presso il suo Studio in Bari, alla via Beata Elia di San Clemente n. 200. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali.

Ricorrente

Contro

- **Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in 00153 Roma, Largo Trastevere n. 76/A (C.F.: 80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bari, alla via Melo n. 97
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del Dirigente pro-tempore, con sede in Bari, alla via Gismondo Castromediano n. 123 (C.F. 80024770721), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bari, alla via Melo n. 97
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari inclusa la BAT-Andria**, in persona del Dirigente pro-tempore, con sede in Bari, alla via Re David n. 178/E (C.F. 80024770721), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato in Bari, alla via Melo n. 97

E' autentica  
Prof. Avv. Sabino FORTUNATO

*Sabino Fortunato*

Resistenti

Nonché nei Confronti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
20-10-15

**Di tutti i docenti iscritti nelle classi concorsuali AAAA ed EEEE delle graduatorie ad esaurimento (GAE), valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, di tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Bari come sopra per le classi concorsuali AAAA ed EEEE valide per il triennio 2014-2017 – verrebbero scavalcati in graduatoria dalla ricorrente per punteggio**

#### **Potenziali resistenti**

**Va subito precisato che oggetto del presente ricorso è il diritto della ricorrente al reinserimento/aggiornamento/trasferimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento (GAE) per le classi di concorso AAAA ed EEEE per la provincia di Bari come sopra, nella posizione e con i punti di diritto spettanti, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria che verrà utilizzata già dall'anno 2015/2016 per l'immissione in ruolo ed il conferimento di incarichi di insegnamento nonché per il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato ex l. n. 107/2015. Ciò giustifica la richiesta di una pronta e sollecita fissazione dell'udienza di discussione.**

#### **PREMESSO CHE**

- 1. La Sig.ra Letizia PISTILLO risulta in possesso di Diploma con Indirizzo Socio Psico-Pedagogico Progetto "Brocca", conseguito presso il Liceo Classico Carlo Troya di Andria nell'anno 1998/99 (doc. 1);**
- 2. la ricorrente è inserita nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di Seconda Fascia, con le seguenti classi di concorso: Scuola d'infanzia classe di concorso AAAA e Scuola primaria classe di**

concorso EEEE (doc. 2);

3. la ricorrente ha conseguito il diploma entro l'anno scolastico 2001/2002 e in base alla legge detto titolo di studio aveva ed ha valore abilitante all'insegnamento per scuola d'infanzia e per scuola primaria. Ne consegue che esso avrebbe dovuto consentire di accedere a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservato a personale docente abilitato e quindi l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla Legge n. 124/1999 ex art. 1, co. 1-bis, Legge n. 143/2004, nonché da subito l'inserimento nelle graduatorie di Circolo/Istituto nella II fascia dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione;
4. la ricorrente ha altresì conseguito la Laurea in Giurisprudenza il 26 ottobre 2006 presso l'Università degli Studi di Bari (doc. 3);
5. il decreto MIUR n. 235/2014 trasmesso con nota a prot. N. 999 del 9 aprile 2014 reca disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014-2017, senza nel contempo prevedere il diritto all'inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti del diploma di maturità conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola d'infanzia e nella scuola primaria, e peraltro e contraddittoriamente riconoscendo ai suddetti docenti, in quanto abilitati, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo/istituto;
6. il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 1973 del 17.02/16.04.2015 ha espressamente sancito che "i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno

**precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati" (doc. 4);**

7. conseguentemente con racc.ta del 16 luglio 2015, ricevuta il successivo 17 luglio 2015 dal MIUR-USR Puglia-Ufficio VII-Ambito Territoriale Provincia di Bari, la ricorrente ha chiesto e diffidato l'Amministrazione ad **"inserire tempestivamente la scrivente nella terza fascia delle Graduatorie ad esaurimento di Codesto Ambito Territoriale, relative ai posti comuni della scuola infanzia e primaria con il punteggio di 14"** (doc. 5);
8. nel contempo la ricorrente, in quanto docente abilitata e ciononostante esclusa dalla partecipazione al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui alla legge n. 107/2015 (cd. Legge sulla Buona Scuola), impossibilitata a presentare domanda tramite il sistema telematico POLIS, si è vista costretta a chiedere di essere ammessa a tale piano mediante racc.ta del 7.08.2015, ricevuta dal MIUR il 10.08.2015 (doc. 6);
9. tuttavia, alcuna risposta è nel frattempo pervenuta, così misconoscendo e ledendo il **buon diritto della ricorrente**, in quanto munita di titolo abilitante, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali AAAA ed EEEE ed arrecando **gravissimo pregiudizio** alle possibilità che un tale inserimento legittima, sul piano dell'attribuzione di incarichi di insegnamento e di partecipazione addirittura al piano straordinario delle assunzioni a tempo indeterminato.

Tutto ciò premesso

l'istante **ricorre d'urgenza** a Codesto Tribunale, quale Giudice del Lavoro, al fine di conseguire la tutela più opportuna al suo buon diritto ed evitare il grave ed irreparabile pregiudizio che tanto comporta, per le ragioni che di seguito si espongono anche

**in diritto:**

**A. Sul Fumus Boni Juris: il diritto della ricorrente all'inserimento/aggiornamento/trasferimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento (GAE) per le classi di concorso AAAA (scuola d'infanzia) ed EEEE (scuola primaria) per l'Ambito Territoriale della Provincia di Bari e per il triennio 2014-2017.**

**A1. Sul valore abilitante del diploma magistrale e del diploma “socio psico pedagogico progetto Brocca”, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Nullità/annullamento del decreto MIUR n. 235/2014, e comunque sua disapplicazione, nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del detto diploma e alla ricorrente in ispecie di essere inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 197, co. 1 e 402, d.lgs. n. 297/1994; nonché dell'art. 15, co. 7, d.P.R. n. 323/1998; del decreto interministeriale del 10.03.1997, art. 2, co. 1; e dell'art. 1, co. 1bis, legge n. 143/2004. Illogicità e contraddittorietà.**

**a. La ricorrente è in possesso di diploma socio psico-pedagogico progetto Brocca, conseguito entro il 2001/2002 e per la precisione nell'anno scolastico 1998/99. Tale diploma è in tutto e per tutto equiparato, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, al diploma magistrale. Tanto si legge espressamente sul sito Ufficio Relazioni con il Pubblico del MIUR, ove si precisa che “titoli di accesso all'insegnamento consistono in: Per la scuola**

dell'infanzia e primaria:

- Laurea in Scienze della formazione primaria (titolo abilitante all'insegnamento - art. 6, L. 169/2008);
- Diploma Magistrale o **Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico** conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (DM 10 marzo 1997). **Il titolo è abilitante all'insegnamento.**

**b. I diplomi di scuola o istituto magistrale, ivi compresi quelli conseguiti a seguito della frequenza di corsi sperimentali**, purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 o a seguito di percorsi iniziati entro l'a.s. 1997/1998, devono ritenersi a tutti gli effetti pienamente abilitanti all'insegnamento nella scuola primaria e dell'Infanzia. Il **d.P.R. del 25 marzo 2014**, nel decidere un ricorso straordinario sulla base dell'allegato **parere n. 4929/2012 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda nell'adunanza del 5 giugno 2013**, ha dichiarato illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia. L'indicato parere chiarisce: *"prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'articolo 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'articolo 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal decreto ministeriale 10 marzo 1997, dall'articolo 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini*

*dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012".*

**c. Il 16/04/2015 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale** (Sezione Sesta) ha chiarito non esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento riservate ai docenti abilitati in quanto tali.

**d. Il diploma di istituto magistrale se conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è da ritenersi, inoltre, titolo assimilato** alla laurea in Scienze della Formazione Primaria ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2005/36/CE e riconosciuto quale qualifica professionale completa all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria negli Stati Membri dell'Unione Europea, come da decisione della Commissione Europea del 31/01/2014 in relazione alla Petizione al Parlamento Europeo n. 567/2011 Parlamento Europeo - Commissione per le Petizioni - Comunicazioni ai Membri.

**e. Numerose sono le disposizioni di fonte primaria** che contengono il riconoscimento di titolo abilitante del diploma suddetto. Occorre richiamare anzitutto l'**art. 53 del Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054**, istitutivo di questo diploma, che al co. 1 dispone espressamente: "L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari" (ora primarie). L'**art. 197 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297** ribadisce che "il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto

tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali". L'abilitazione è quindi intrinseca nel titolo medesimo e non è subordinata al superamento di altre prove e concorsi. **Il decreto interministeriale del 10 marzo 1997 all'art. 2, comma 1**, ribadisce che i diplomi di maturità magistrale conseguiti entro il termine dei corsi avviati nell'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001(2002, conservano, in via permanente il valore abilitante e consentono anche di partecipare al reclutamento ed ai concorsi ordinari a cattedra: *"I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994"*. Analogamente dispone l'**art. 15, co. 7, d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323**: *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.





Ed ancora, il valore abilitante del diploma, così come la sua valenza nel tempo, è espressamente confermato anche da una serie di provvedimenti applicativi: nota del Ministero della Pubblica Istruzione pro-tempore on. Luigi Berlinguer del 3 marzo 1997, Prof. N. 12588/BL (vedi diverse applicazioni quali Circolare Ministeriale 15 luglio 1997 n. 434, ed in tempi recentissimi, il valore abilitante di questo diploma è stato anche ribadito dalla nota "Prot. n. MIUR AOODRVE Reg. Ufficiale 3308/D20d" dell'USR del Veneto).

Da ultimo il **decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 dell'8 novembre 2013**, con l'abolizione del comma 4-bis dell'articolo 1 legge n. 62 del 2000, ha riconosciuto al titolo di diploma magistrale pieno valore abilitante per l'insegnamento anche nella scuola paritaria (ovvero scuola d'infanzia).

f. Anche la giustizia amministrativa con numerose sentenze ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale. Si citano al riguardo e per tutte fra i giudici di merito Tar Lazio n. 1299/2014; TAR Piemonte n. 110/2014 del 18 gennaio 2014; Tar Campania, Napoli, sez. VII, n. 4485/20013 del 25 settembre 2013. Ed infine si richiamano le pronunce già citate del Consiglio di Stato (n. 4929/2012; n. 1973/2015), unitamente alle Ordinanze del medesimo Consiglio di Stato del 22 ottobre 2014, n. 4834 e dell'11 marzo 2015.

g. Nello stesso senso si è orientato di recente il Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro in sede di impugnativa delle GAE (graduatorie ad esaurimento). Cfr. il punto successivo A2 lett. e.

## **A2. Sul diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie**

**provinciali ad esaurimento. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n. 296/2006, dell'art. 1 comma 2 bis legge n. 143/2004; dell'art. 14, comma 2 ter Legge 24 febbraio 2012, n. 14 e D.M. n. 53/2012.**

a. Il valore senz'altro abilitante del titolo vantato dalla ricorrente, ove correttamente applicato dal Ministero, consente di riconoscere il suo diritto di accedere pienamente ai vari canali di conferimento di incarichi, supplenze e punteggi che hanno interessato il nostro sistema scolastico. La ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, in condizioni di pari opportunità, uno dei percorsi di accesso agli incarichi di insegnamento, ossia la possibilità di inserirsi nelle **graduatorie provinciali ad esaurimento** che, come noto, permettono il conferimento di incarichi di insegnamento annuali. La legge c.d. BUONA SCUOLA prevede il reclutamento a tempo indeterminato dei docenti inseriti nella GAE a partire dall'anno scolastico 2015/16.

b. A questo fine il **Decreto Ministeriale n. 235/2014, già ritenuto nullo/annullabile dal citato Consiglio di Stato n. 1973/2015 nella parte in cui non consentirebbe tale inserimento**, va comunque disapplicato dal Giudice adito come atto amministrativo illegittimo e lesivo del diritto soggettivo della ricorrente all'inserimento nella detta graduatoria. L'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n. 296/2006 ha sì disposto per legge la natura ad esaurimento delle graduatorie provinciali, ma non ha abrogato l'art. 1 comma 2 *bis* legge n. 143/2004 che così dispone riconoscendo il diritto alla domanda di inserimento anche della ricorrente: "dall'anno scolastico 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato

per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Questa norma prevede la possibilità per chi fosse in possesso dell'abilitazione sino al 2006/2007 di presentare domanda di inserimento per l'aggiornamento per coloro che siano stati cancellati e/o non inseriti per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento (unico limite è l'inserimento di cui avesse maturato *ex novo* i requisiti, consentito soltanto alla fattispecie di cui al comma 605 periodo 5°).

c. Peraltro, con Legge 24 febbraio 2012, n. 14 all'art. 14, comma 2 *ter*, è già stata riconosciuta la possibilità di inserirsi *ex novo* ad alcune tipologie di aspiranti e tra queste proprio a chi fosse rimasto fuori dalla disciplina della L. n. 124/1999 e avesse conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nelle scuole primarie nei seguenti termini: "2-*ter*. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013".

d. Nel D.M. 53/2012 attuativo della L. n. 14/2012 si legge "vista la legge n. 296, del 27 dicembre 2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore dalla legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate".

e. Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedevano il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Queste sentenze, oramai numerose su tutto il territorio nazionale, riconoscono e tutelano il diritto soggettivo all'esatto inquadramento nella graduatoria, nonostante la sua trasformazione in graduatoria permanente ad esaurimento. Innanzitutto si ribadisce al riguardo la **giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro**. Tanto deve ritenersi pacifico a seguito di Cass. SS.UU. n. 3032/2011 e n. 22805/2010, secondo cui: "in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola... le controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti... a non essere collocati in coda rispetto ai docenti già inclusi... appartengono alla giurisdizione ordinaria,



venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi, ed avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione".

**Nello stesso senso** si sono pronunciati ormai numerosi giudici di merito. Così **Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, con sentenza n. 2301/2015 dell'11 settembre 2015**; ma anche **Tribunale Sez. lavoro di Rimini n. 263/2013**.

In particolare **Il Tribunale di Como con ordinanza del 29.07.2015**, emessa *inaudita altera parte*, ha ordinato al Miur l'inserimento nella GAE di alcuni docenti che si trovavano nell'analoga situazione della ricorrente, disponendo altresì che ad essi fosse consentito di presentare la domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107/2015. Così analogamente ha deciso il **Tribunale di Pistoia con ordinanza dell'8 ottobre 2015**, assumendo che il requisito dell'abilitazione utile per l'inserimento fosse già in possesso delle ricorrenti "al momento della trasformazione delle graduatorie con l'entrata in vigore della finanziaria del 2006" e che "il loro diritto è stato illegittimamente negato e che alle stesse non può imputarsi alcuna condotta omissiva o colposa (la domanda cartacea infatti non era ammessa ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 del DM 235/2014" e che, dunque, "in tal ottica non può assumere alcun valore la mancata proposizione della domanda nei termini di decadenza". Chiara e puntuale anche la motivazione che riconosce il diritto a partecipare alle immissioni in ruolo del piano straordinario

decretato con legge n. 107/2015; il Giudice, infatti, evidenzia come “alla luce dell’acclarato principio della preesistenza del titolo abilitante va disattesa l’argomentazione del MIUR secondo cui la legge 107/2015, nell’identificare i soggetti del piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 95 a 105, ha indirizzato lo stesso, con riferimento alle GaE, ai soli soggetti inseriti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della legge (16 luglio 2015), escludendo le posizioni di tutti i docenti non inclusi: le ricorrenti infatti pur non risultando alla data del 16 luglio 2015 nelle graduatorie per cui è causa, avrebbero comunque avuto diritto, per tutte le considerazioni in precedenza svolte, all’inserimento sin dall’epoca della trasformazione da graduatorie permanenti ad esaurimento, con la conseguenza che le stesse rientrano a pieno titolo anche nella platea dei destinatari del piano straordinario delle immissioni in ruolo, che da quella graduatoria ha attinto”.

Pertanto il MIUR è stato condannato a “consentire la presentazione della domanda di inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento [...] riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica Istanze online, ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda in forma cartacea unitamente ai titoli”. Il Giudice ha “ordina(to) conseguentemente alle amministrazioni convenute di inserire le ricorrenti in tali graduatorie ad esaurimento ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo”. Analogamente ha deciso **Tribunale di Milano con ordinanza del 25 agosto 2015**; nonché il **Tribunale di Avezzano con ordinanza del 15.09.2015**. E ancora nello stesso senso si sono pronunciati i Tribunali di Ferrara, di Tivoli e di Ravenna.

f. Il sistema delle graduatorie uniche permanenti ha inizio, con l'entrata in vigore della legge 124 del 1999, (che ha riunito altrettante graduatorie di base) nate dalla trasformazione delle graduatorie ancora valide dei concorsi per soli titoli espletati nel corso della precedente disciplina. Nella graduatoria permanente il personale è disposto con un proprio punteggio. Finchè hanno avuto la natura di graduatorie uniche e permanenti sono state periodicamente integrate e aggiornate (art. 401, comma secondo, T.U. 297 del 1994 nella nuova versione). Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 124 del 1999 le stesse graduatorie permanenti sono state utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 2 maggio 1988 n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270; nella legge 124 del 1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno. L'unico criterio di graduazione è quindi quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli. Infatti i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento *"in armonia col principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendente dal momento in cui l'hanno conseguito"* (Tar Lazio sez. III bis Sent. 3309/2002). L'interesse pubblico preminente di attribuire una occasione di occupazione è quindi ampiamente rispettato dalle disposizioni normative contenute

nell'art. 2 della legge 124 del 1999.

La differenza con la disciplina precedente è profonda. La legge 30 dicembre 1989 n. 417, infatti, prescriveva fra i titoli di accesso al concorso per soli titoli, un periodo di servizio prestato nelle scuole statali. La legge n. 124 del 1999 non prevede alcun requisito di servizio per la partecipazione al concorso abilitante e, di conseguenza, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti che dà accesso all'elenco per le supplenze, ovvero al canale per l'assunzione in ruolo nei limiti della metà dei posti da ricoprire anno per anno" (Tar Lazio sez. III *bis* Sent. 3309/2002).

g. Pertanto, tutti coloro che hanno superato, come la ricorrente, l'esame di abilitazione o di idoneità, qualunque sia la loro provenienza, debbono poter partecipare alle operazioni di inserimento nella graduatoria provinciale con il punteggio con cui ognuno potrà graduarsi in relazione al proprio titolo abilitante.

(Per una ricostruzione del sistema delle graduatorie provinciali permanenti vedi Tar Lazio, sez. III *bis* sentenza del 18 aprile 2002 n. 3309 e sentenza n.l 4731 del 2002).

h. Il Ministero illegittimamente ha corretto i suoi errori soltanto in relazione alle graduatorie di istituto, ma non relativamente alle graduatorie provinciali ad esaurimento, dove pure la ricorrente ha titolo a chiedere l'inserimento ex art. 1 comma 1 *bis* L. n. 143/2004.

**A3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 51 e 97 Cost., nonché dell'art. 21 CEDU.**

a. L'impossibilità di accedere alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento e il conseguente impedimento di accedere alla



stabilizzazione generano una situazione di incertezza legale, sfruttamento del lavoro precario ed una evidente e manifesta disparità di trattamento e violazione della normativa comunitaria, ed in particolare della Direttiva 70/1999/CE e del Trattato di Amsterdam.

b. La scelta operata dall'amministrazione è gravemente lesiva del diritto della ricorrente docente precaria di partecipare in condizioni di parità al percorso di accesso al pubblico impiego (art. 51, co. 3, Cost. e art. 21, co. 2, della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo: "ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"), in ragione delle capacità professionali ritenute utili all'Amministrazione (artt. 51 e 97 Cost.), come uno dei modi in cui si può esprimere la sua personalità, con possibile attuazione del diritto al lavoro (artt. 2 e 4 Cost.).

In definitiva il mancato inserimento nelle GAE penalizza ingiustamente e paradossalmente la ricorrente che, non solo non ha potuto aspirare ad avere incarichi annuali ma, oggi, si vedrebbe altresì estromettere dalla possibilità di conseguire la stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro con l'accesso al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato della legge sulla cd. Buona Scuola.

c. Il diritto al lavoro previsto dalla nostra Costituzione può e deve quindi essere letto in continuità con le norme europee, interpretate, a loro volta, dalla Corte di Strasburgo, così come anche il Consiglio di Stato suggerisce: *"In base ad un principio applicabile già prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione del 1950 (CEDU, 29 febbraio 2006, Cherginets c. Ucraina, 25) con la scelta della soluzione che la rispetti*

(CEDU, 20 dicembre 2005, Trykhlil c. Ucraina, 38 – 50). Pertanto, in relazione all'azione prevista dall'art. 389 c.p.c. in sede interpretativa il giudice amministrativo deve adottare tutte le misure che diano effettiva tutela al ricorrente la cui pretesa risulti fondata (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1220/2010)".

d. E' nota la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sentenze nn 348 e 349 del 2007), nella quale la CEDU era stata definita quale "norma interposta" nel giudizio di costituzionalità delle legge; tuttavia, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche il Giudice è tenuto a considerare gli effetti dell'art. 6 a mente del quale "L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".

Quanto sopra è stato confermato anche in una pronuncia del TAR Lazio: "Ebbene, a giudizio del Collegio, la questione giuridica in esame appare destinata a nuove e ancor più incisivi sviluppi a seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 1 dicembre 2009, del Trattato di Lisbona firmato nella capitale portoghese il 13 dicembre 2007 dai rappresentanti dei 27 Stati membri, che modifica il Trattato sull'Unione europea ed il Trattato sull'Unione europea ed il Trattato che istituisce la Comunità europea. Infatti, fra le più rilevanti novità correlate all'entrata in vigore del Trattato, vi è l'adesione dell'Unione alla CEDU, con la modifica dell'art. 6 del Trattato che nella vecchia formulazione conteneva un riferimento "mediato"

*alla Corte dei diritti fondamentali, affermando che l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali siano garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi del diritto comunitario. Nella nuova formulazione dell'art. 6, viceversa, secondo il comma 2 "... L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" e secondo il comma 3 "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali". Il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione, osserva il Collegio, "ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell'Unione e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo l'ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all'obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell'accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno" (così Tar Lazio, Sez. II bis, sentenza n. 11984 del 18 maggio 2010).*

**e. I provvedimenti contestati non consentendo ai ricorrenti di poter**

partecipare in condizioni di parità alla procedura di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, violano il diritto alla sicurezza sociale.

Con l'espressione "sicurezza sociale" si intende altresì l'insieme degli interventi pubblici finalizzati a proteggere gli individui e le famiglie dallo stato di bisogno e dai rischi più gravi della vita. Ai sensi dell'art. 25 della Convenzione Europea dei diritti inviolabili dell'Uomo, immediatamente operante negli ordinamenti nazionali in virtù di quanto ampiamente illustrato *"ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute ed il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione (...)".*

Risulta palese che i provvedimenti impugnati, sancendo l'esclusione della ricorrente, sono destinati ad incidere sul tenore di vita della medesima relativamente alle possibilità di accesso ad incarichi di lavoro che ad oggi sono stati caratterizzati dalla precarietà.

#### **B. Sul "periculum in mora".**

a. Con decreto prot. n. 2712 del 27.07.2015 il Dirigente MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio III – Ambito Territoriale per la Provincia di Bari ha pubblicato sul sito Web dello stesso Ufficio ([www.uspbari.it](http://www.uspbari.it)) le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive relative al personale docente di scuola primaria ed infanzia e al personale educativo valide per l'a.s. 2015/2016 (doc. 7). Nel medesimo decreto si riconosce che avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento e che la giurisdizione spetta

al "Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro".

b. Deve aggiungersi che, com'è noto, è entrata in vigore la cd. Legge sulla Buona Scuola (legge n. 107/2015), la quale prevede un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato al fine di eliminare/ridurre la piaga del precariato e che la dr.ssa Letizia Pistillo ha presentato domanda per l'inserimento in detto piano, ma che il presupposto è proprio dato, fra l'altro, dall'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (GAE) alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di assunzione (cfr. art. 1, commi 95-100, legge citata<sup>1</sup>) con una tempistica serrata.

---

<sup>1</sup> La norma così recita: 95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono sopresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonché tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalità di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia,

costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilità, utilizzazione o assegnazione provvisoria.

96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) **i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.**

97. **Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96.** Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera



c. La ricorrente ha un nucleo familiare composto da sé e una figliuola (Fusaro Gaia Pia) di sette anni (doc. 8); la sua unica fonte di reddito è costituita dal contratto di lavoro ad orario ridotto presso la scuola d'infanzia a far data dall'8.10.2014 (doc. 9) con un reddito lordo di appena € 2096,92 per il 2014 (doc. 10).

d. Quanto precede dimostra l'urgenza di un tempestivo inserimento in graduatoria ad esaurimento da parte della ricorrente e il grave

---

a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1<sup>a</sup> settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera

a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1<sup>a</sup> settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1<sup>a</sup> settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1<sup>a</sup> luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

pregiudizio che ne subirebbe, in mancanza, non potendo fruire delle possibilità sia di ottenere incarichi ben più remunerativi per la presenza in detta graduatoria sia di partecipare al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato e sia di godere di un reddito dignitoso per sé e il proprio nucleo familiare secondo il dettato costituzionale di cui all'art. 36 Cost.

e. Sussistono pertanto tutti i presupposti della tutela cautelare d'urgenza, quali la dimostrazione da parte del ricorrente del *periculum in mora* (Trib. Catania, ord. 5 gennaio 2004, in Arch. Civ., 2004, 339), del *fumus boni iuris* (Trib. Milano, ord. 9 febbraio 2005, in Guida al dir., Napoli, ord. 24 aprile 2000, in Giurs. Nap., 2000, 324), della atipicità e sussidiarietà del tipo di tutela richiesta, della mancanza, cioè di un rimedio ad hoc tra quelli previsti nelle varie sezioni del capo III (Trib. Civitavecchia, 25 maggio 2009; Trib. Monza-Desio, 22 settembre 2004, in Giur. Mer., 2005, I, 575; Trib. S.M. Capua Vetere, ord. 16 marzo 2004, ivi, 2004, 2490; Trib. Avezzano, ord. 18 giugno 2004, ivi, 2004, 1685).

Ci si riserva ovviamente di instaurare il giudizio di merito nei termini di legge al fine di ottenere quanto richiesto con l'odierno ricorso d'urgenza.

### **Sul punteggio per l'inserimento in graduatoria**

A seguito della ritenuta nullità/annullamento e comunque disapplicazione del D.M. 235/14 e quindi del riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il punteggio per l'accesso è determinato nei 14 punti di cui alla graduatoria di circolo/istituto o in quello che sarà ritenuto corretto.





### **Tanto premesso**

la ricorrente come sopra descritta e rappresentata ed ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c.

### **Chiede**

Che il signor Giudice designato presso il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza e la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* così come riportato in ricorso, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 700 e 669 *bis* e ss. c.p.c. voglia, anche con decreto *inaudita altera parte*, o in subordine fissata l'udienza di comparizione delle parti, accogliere le seguenti

### **Conclusioni**

1. accertare e dichiarare, ritenuta la nullità/annullamento e comunque la disapplicazione del D.M. n. 235/2014 nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la classi di concorso AAAA e EEEE, così come da domanda cartacea inviata al MIUR-URP per la provincia di Bari con il punteggio di 14 o del diverso punteggio accertato;
2. condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento, per le classi di concorso AAAA e EEEE, così come da domanda inviata al MIUR-URP per la provincia di Bari per il punteggio di 14 o del diverso punteggio accertato;
3. ordinare alle Amministrazioni di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento [...] riattivando a tal fine le funzioni

della piattaforma telematica Istanze online, ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda in forma cartacea, e ciò anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo;

4. Adottare comunque ogni provvedimento ritenuto opportuno alla tutela del buon diritto della ricorrente e ad evitarle il grave ed irreparabile pregiudizio che ne conseguirebbe in mancanza;

5. con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che, sin da ora, si dichiara antistatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dal D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella L. 111/11, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile, e che sarà pertanto versato un **contributo unificato** di € 259,00.

Si fa sin d'ora presente che **nel giudizio di merito**, a instaurarsi nel termine fissato dall'On.le Tribunale adito, si rassegheranno le seguenti

### Conclusioni

1. accertare e dichiarare, ritenuta la nullità/annullamento e comunque la disapplicazione del D.M. n. 235/2014 nonché degli altri atti connessi e/o conseguenti, il diritto della ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la classi di concorso AAAA e EEEE, così come da domanda cartacea inviata al MIUR-URP per la provincia di Bari con il punteggio di 14 o del diverso punteggio accertato;

2. condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, ad inserire la ricorrente nelle graduatorie ad

punteggio di 14 o del diverso punteggio accertato;

3. ordinare alle Amministrazioni di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento [...] riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica Istanze online, ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda in forma cartacea, e ciò anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, e spese generali, da distrarsi in favore del difensore che, sin da ora, si dichiara antistatario.


**In via istruttoria** si producono i seguenti documenti:

1. Copia conforme diploma socio-psico-pedagogico progetto "Brocca" conseguito nell'anno 1998/1999;
2. Dati anagrafici e graduatorie d'Istituto Circolo didattico "Rosmini";
3. Certificato di laurea dell'Università degli Studi di Bari del 15 ottobre 2015;
4. Sentenza Consiglio di Stato n. 01973/2015;
5. Raccomandata A/R della sig.ra Pistillo indirizzata all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia datata 16 luglio 2015;
6. Raccomandata A/R della sig.ra Pistillo indirizzata al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca datata 7 agosto 2015;
7. Sentenza Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2301/2015;
8. Decreto prot. n. 2712 del 27 luglio 2015;
9. Certificato dello stato di famiglia;
10. Contratto di lavoro a tempo indeterminato orario ridotto dell'8 ottobre 2014;

**11. Certificazione Unica 2015.**

Bari, 19 ottobre 2015

  
Prof. Avv. Sabino FORTUNATO



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA**

**NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Lo scrivente procuratore in adempimento del mandato a margine rilasciato dalla ricorrente

**Premesso che**

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali AAAA – EEEE valide per il triennio 2014 – 2017;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù dell'inserimento dei ricorrenti nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali AAAA – EEEE – sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dai ricorrenti;
- i controinteressati non sono solo i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli anni scolastici 2014 – 2017 dell'ambito territoriale provinciale di Bari, relativamente alle classi di concorsuali AAAA – EEEE, nelle quali i ricorrenti hanno chiesto di inserirsi;
- i controinteressati sono anche tutti i docenti (di cui si ignorano le generalità e la provenienza), delle Province d'Italia che hanno inviato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'ambito territoriale provinciale di Bari;

**rilevato che**

la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza (in caso

di mancato accoglimento dell'istanza di esame *inaudita altera parte*) sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma per l'impossibilità di identificarli

**considerato che**

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni contenute nella IV Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19 febbraio 1990;
- la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre molto onerosa per la ricorrente;
- il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., **la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte** (tra le tante TAR Lazio n. 176/09);
- anche altri Tribunali hanno autorizzato la notifica in tale forma alternativa "... *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero di soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale giustificano il ricorso a fornire alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151*

*c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31 agosto 2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria"* (Trib. Genova del 1 settembre 2011 e Trib. Genova 15 aprile 2014).

#### **Rilevato inoltre che**

la notifica con pubblicazione sul sito internet continua ad essere utilizzata dal Giudice Amministrativo e dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda il sito del MIUR [www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15)), tutto ciò premesso lo scrivente

#### **Formula istanza**

affinchè la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.

#### **Voglia autorizzare**

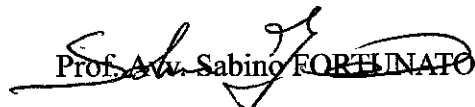
La notificazione del ricorso

- Ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza sul sito internet del MIUR ed affissione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza negli spazi dell'ufficio regionale destinati alle comunicazioni al personale docente o secondo le modalità ritenute opportune;
- Alle Amministrazioni convenute mediante notifica all'indirizzo di posta certificata dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;

STUDIO LEGALE PROF. AVV. SABINO FORTUNATO  
VIA BEATA ELIA DI SAN CLEMENTE N. 200, BARI - TEL. 080 5246240 FAX 080 5247564  
VIALE TRASTEVERE N. 78, ROMA - TEL. 06 58348784 FAX 06 89568657  
PEC: [sabinofortunato@pec.giuffre.it](mailto:sabinofortunato@pec.giuffre.it)  
E-MAIL: [studiolegalesabinofortunato@gmail.com](mailto:studiolegalesabinofortunato@gmail.com)

- In ogni altro modo ritenuto opportuno.

Bari, 19 ottobre 2015

  
Prof. Avv. Sabino FORTUNATO

E' copia conforme all'originale

Bari.

8 3 NOV. 2015

